

Sanzioni CLP e REACH

Pubblichiamo **2 tabelle predisposte dal Dott. Marzio Marziani**, che ringraziamo vivamente, riassuntive delle sanzioni e relative a:

- ⇒ **Sanzioni “Regolamento CLP”**, previste dal D.Lgs. 186 del 27 ottobre 2011, **in vigore dal 30 Novembre 2011**, riguardante la *“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele. Il provvedimento entra in vigore il 30/11/2011”*.

Testi e informazioni: → http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=8392

- ⇒ **Sanzioni “Regolamento REACH”**, previste dal D.Lgs. 133 del 14 settembre 2009, **in vigore dal 10 Ottobre 2011**, riguardante la *“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento(CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”*.

Testi e informazioni: → http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=6358

SANZIONI Regolamento CLP

Tabella sintetica

Sanzioni previste dal D.Lgs. 186/2011 in vigore dal 30 Novembre 2011

| Riferimento normativo | Ambito di applicazione | Soggetti obbligati | Descrizione | Sanzione pecuniaria |
|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| Art. 3, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Classificazione, etichettatura e imballaggio | Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, fornitore | Mancata, errata o difforme classificazione, etichettatura e imballaggio da parte dei soggetti responsabili | 15.000-90.000 |
| Art. 3, c. 8 | Classificazione, etichettatura e imballaggio | Fornitore | Dal 1° dicembre 2010 al 1° giugno 2015 mancata classificazione delle sostanze da parte del fornitore in conformità, oltre che del regolamento CLP, della direttiva 67/548/CE | 10.000-60.000 |

Per essere sempre informati:

→ <http://www.amblav.it>

SANZIONI Regolamento CLP

Tabella sintetica

Sanzioni previste dal D.Lgs. 186/2011 in vigore dal 30 Novembre 2011

| Riferimento normativo | Ambito di applicazione | Soggetti obbligati | Descrizione | Sanzione pecuniaria |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------|
| Art. 3, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Classificazione, etichettatura e imballaggio | Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, fornitore | Mancata, errata o difforme classificazione, etichettatura e imballaggio da parte dei soggetti responsabili | 15.000-90.000 |
| Art. 3, c. 8 | Classificazione, etichettatura e imballaggio | Fornitore | Dal 1° dicembre 2010 al 1° giugno 2015 mancata classificazione delle sostanze da parte del fornitore in conformità, oltre che del regolamento CLP, della direttiva 67/548/CE | 10.000-60.000 |
| Art. 4, c. 1 | Informazioni su sostanze e miscele | Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle | Mancata identificazione e valutazione delle informazioni sulle sostanze e sulle miscele da parte di importatori, utilizzatore a valle, fabbricante | 10.000-60.000 |
| Art. 4, c. 2 | Informazioni su sostanze e miscele | Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o soggetto che immette sul mercato | Mancata o errata esecuzione delle prove per determinare i pericoli fisici | 15.000-90.000 |
| Art. 4, c. 3 | Informazioni su sostanze e miscele | Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle | Affidamento dell'esecuzione delle prove a laboratori senza pertinente sistema di qualità (sanzionabile dal 1/1/2014) | 5.000-30.000 |
| Art. 4, c. 4 | Informazioni su sostanze e miscele | Fornitore, soggetto che immette sul mercato, soggetto responsabile della liquidazione dell'impresa del fornitore | Mancata messa a disposizione o conservazione delle informazioni su una sostanza e miscela con riferimento all'art.49 CLP | 3.000-18.000 |

Corsi di Formazione per Amministratori Dirigenti:

→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>


SANZIONI Regolamento CLP

Tabella sintetica

Sanzioni previste dal D.Lgs. 186/2011 in vigore dal 30 Novembre 2011

| | | | | |
|------------------------|---|--|---|--|
| Art. 5, c. 1 | Sperimentazioni sugli animali e sull'uomo | Tutti i soggetti | Effettuazione di prove su animali in violazione dell'art. 7 CLP | 10.000-60.000 |
| Art. 5, c. 2 | Sperimentazioni sugli animali e sull'uomo | Tutti i soggetti | Effettuazione di prove su primati non umani in violazione dell'art. 7 CLP | 15.000-90.000 |
| Art. 5, c. 3 | Sperimentazioni sugli animali e sull'uomo | Tutti i soggetti | Effettuazione di prove su esseri umani in violazione dell'art. 7 CLP | Arresto fino a 3 mesi oppure Ammenda 40.000-150.000 |
| Art. 6, c. 1 | Revisione della classificazione, limiti di concentrazione, fattore M | Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle | Mancato rispetto dei limiti di concentrazione | 15.000-90.000 |
| Art. 6, c. 2 | Revisione della classificazione, limiti di concentrazione, fattore M | Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle | Mancato rispetto del fattore M | 10.000-60.000 |
| Art. 6, c. 3, 4 | Revisione della classificazione, limiti di concentrazione, fattore M | Tutti i soggetti | Mancato rispetto o definizione del fattore M | 10.000-60.000 |
| Art. 6, c. 5 | Revisione della classificazione, limiti di concentrazione, fattore M | Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle | Mancata revisione o revisione non corretta della classificazione delle sostanze o miscele | 15.000-90.000 |

Per essere sempre informati:



→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

SANZIONI Regolamento CLP

Tabella sintetica

Sanzioni previste dal D.Lgs. 186/2011 in vigore dal 30 Novembre 2011

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------|
| Art. 7, c. 1 | Etichettatura | Fornitore | Mancata o errata etichettatura | 5.000-30.000 |
| Art. 7, c. 2 | Etichettatura | Fornitore | Etichetta non in lingua italiana per prodotti immessi nel mercato nazionale | 3.000-18.000 |
| Art. 7, c. 3 | Etichettatura | Fabbricante, importatore e utilizzatore a valle | Uso di una denominazione chimica alternativa non autorizzata | 5.000-30.000 |
| Art. 7, c. 4 | Etichettatura | Fornitore | Uso di una denominazione chimica alternativa non più conforme alla classificazione di una sostanza | 5.000-30.000 |
| Art. 7, c. 5 | Etichettatura | Fornitore | Uso di etichettatura non conforme ai requisiti definiti dall'Allegato I del CLP | 5.000-30.000 |
| Art. 7, c. 6 | Etichettatura | Tutti i soggetti | Mancata o parziale indicazione dei consigli di prudenza | 3.000-18.000 |
| Art. 7, c. 7 | Etichettatura | Tutti i soggetti | Per prodotti forniti al pubblico senza imballaggio, mancata fornitura di copia dell'etichetta | 5.000-30.000 |
| Art. 7, c. 8 | Etichettatura | Fornitore | Mancato aggiornamento dell'etichetta o aggiornamento non conforme dell'etichetta | 5.000-30.000 |
| Art. 7, c. 9 | Etichettatura | Tutti i soggetti | Mancata apposizione dell'etichetta sull'imballaggio e difformità del pittogramma per dimensioni, forma e colore in base ai requisiti dell'Allegato I del CLP; mancata segnalazione delle indicazioni di pericolo e di prudenza in etichetta | 5.000-30.000 |
| Art. 8, c. 1 | Etichettatura ed imballaggio | Tutti i soggetti | Mancata ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 33 del CLP in materia di imballaggi interni, esterni ed unici | 5.000-30.000 |

Per essere sempre informati:

→ <http://www.amblav.it>

SANZIONI Regolamento CLP

Tabella sintetica

Sanzioni previste dal D.Lgs. 186/2011 in vigore dal 30 Novembre 2011

| | | | | |
|----------------------|---|---|--|----------------------|
| Art. 8, c. 2 | Etichettatura ed imballaggio | Tutti i soggetti | Mancata ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 35 del CLP in materia di imballaggio di sostanze o miscele pericolose | 10.000-60.000 |
| Art. 9, c. 1 | Comunicazioni e notifica all'Agenzia | Fabbricante, importatore | Mancata comunicazione e notifica della classificazione difforme dalla classificazione ufficiale presente nell'inventario. | 5.000-30.000 |
| Art. 9, c. 2 | Comunicazioni e notifica all'Agenzia | Fabbricante, importatore o gruppi | Mancata notifica e/o aggiornamento della classificazione della sostanza o miscela | 5.000-30.000 |
| Art. 10, c. 1 | Comunicazione all'archivio dell'Istituto Superiore di Sanità | Importatore, utilizzatore a valle, responsabile della commercializzazione delle miscele nel mercato nazionale | Mancata comunicazione delle informazioni previste dall'art. 15 del CLP e dal D.Lgs. 65/03 di cui all'Allegato XI | 3.000-18.000 |

Corsi di Formazione per Amministratori Dirigenti:

→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Per essere sempre informati:



→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

SANZIONI Regolamento REACH

Tabella sintetica

Sanzioni previste dal D.Lgs. 133/2009 in vigore dal 10 Ottobre 2009

| Articoli del Regolamento REACH | OBBLIGO | SANZIONE |
|---|---|--|
| Artt. 6,7,8,12,17 Registrazione | Registrazione e notifica | <ul style="list-style-type: none">➤ Da 10.000 a 60.000 € per errata registrazione;➤ Da 15.000 a 90.000 € per mancata registrazione |
| Artt. 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 | Trasmissione di informazioni – SDS (Scheda di Sicurezza) | <ul style="list-style-type: none">➤ Da 10.000 a 60.000 € per mancata fornitura SDS➤ Da 10.000 a 60.000 € per mancato aggiornamento SDS (in casi definiti riguardanti autorizzazione, restrizione, nuovi pericoli)➤ Da 3.000 a 18.000 € per mancato aggiornamento SDS➤ Da 3.000 a 18.000 € per mancata fornitura SDS in italiano➤ Da 10.000 a 60.000 € per omissione scenari nella SDS |
| Artt. 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 | Trasmissione di informazioni – articoli e sostanze per le quali non è prevista una SDS | <ul style="list-style-type: none">➤ Da 10.000 a 60.000 € per mancata comunicazione informazioni quando non è prescritta una SDS➤ Da 5.000 a 30.000 € per omessa comunicazione SVHC negli articoli |

Corsi di Formazione per Amministratori Dirigenti:

➔ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Per essere sempre informati:

➔ <http://www.amblav.it>


SANZIONI Regolamento REACH

Tabella sintetica

Sanzioni previste dal D.Lgs. 133/2009 in vigore dal 10 Ottobre 2009

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Art. 35 | Accesso dei lavoratori alle informazioni | <p>➤ Da 15.000 a 90.00 € per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti</p> |
| Artt. 37, 38 e 39 | Conformità agli usi e trasmissione informazioni | <p>➤ Da 10.000 a 60.000 € per mancata redazione CSR da parte dell'utilizzatore a valle</p> |
| Artt. 56, 60 (All. XIV) | Autorizzazione | <p>➤ Da 40.000 a 150.000 € o 3 mesi di arresto per immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta ad autorizzazione</p> |
| Art. 67 (All. XVII) | Restrizione | <p>➤ Da 40.000 a 150.000 € o 3 mesi di arresto per immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta a restrizioni</p> |

Per essere sempre informati:



➔ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp